

ORDINANZA

N. 19 DEL 13/02/2026

OGGETTO:

Ordinanza n.19/11 per il Divieto di vendita, somministrazione e introduzione di bevande in lattine in contenitori di vetro e lattine e limitazione oraria dell'utilizzo della musica, in occasione della manifestazione "La Grande Sfilata di Carnevale - Aritzo" per il giorno 15.02.2026.

IL SINDACO

PREMESSO CHE l'Amministrazione Comunale di Aritzo ha programmato la manifestazione di Carnevale 2026;

RILEVATA la necessità di prevenire possibili episodi di vandalismo e, in particolare, l'abbandono al suolo e il lancio di bottiglie di vetro o lattine, a tutela dell'incolumità dei partecipanti, dei residenti, dei turisti e dei passanti;

VALUTATO CHE la manifestazione sarà interessata da un significativo afflusso di pubblico e che, in tali circostanze, il consumo di bevande comporta frequentemente l'abbandono di contenitori in vetro o alluminio, spesso frantumati, su strade, piazze e altre aree pubbliche;

CONSIDERATO CHE tale situazione può costituire un concreto pericolo per l'igiene pubblica, la sicurezza urbana e l'incolumità delle persone, oltre a compromettere il decoro urbano e la civile convivenza;

RITENUTO opportuno, alla luce di quanto sopra, intervenire in via preventiva per tutelare la sicurezza urbana e l'incolumità pubblica, vietando nel giorno 14 febbraio 2026, la somministrazione e il consumo di bevande in contenitori di vetro o lattine di alluminio, secondo le modalità di seguito indicate;

VALUTATO CHE la manifestazione comporterà il rischio rumore derivante dai dispositivi che rilasceranno musica, per le motivazioni e le finalità dell'evento, il Comune di Aritzo rilascerà un'autorizzazione specifica per cui le manifestazioni rumorose saranno autorizzate in deroga ai valori-limite di immissione di rumore, determinati con D.P.C.M. 14/11/1997, ai sensi dell'art. 6 comma 1 lettera h della Legge n. 447/95;

SI PRECISA CHE le manifestazioni rumorose non potranno essere protratte oltre le ore 03.00 e si dovrà provvedere affinché non venga superato il limite di 90 dB(A) alla facciata degli edifici ricettori; - gli impianti elettroacustici di diffusione o amplificazione impiegati dovranno, comunque, essere opportunamente collocati e schermati in modo da contenere, per quanto possibile, l'esposizione al rumore degli ambienti abitativi limitrofi;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 - Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali ed in particolare articoli 50 e 54, comma I;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO L'articolo 9 della legge 26 ottobre 1995, n. 447 (legge quadro sull'inquinamento acustico);

VISTA l'ordinanza n°15/6 del 09.02.2026 emessa dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale;

ORDINA

1. DI RICHIAMARE le premesse, che debbono quindi intendersi ivi integralmente trascritte, quali parti integranti del presente dispositivo.

2. Che il giorno sabato 15 febbraio 2026 a partire dalle ore 14:00 e fino al termine della manifestazione nelle aree immediatamente interessate dall'evento:

a. per tutte le tipologie di attività commerciali di pubblici esercizi e attività di ristorazione, anche autorizzate in forma temporanea e/o itinerante, il divieto di somministrazione di bevande di qualunque tipologia contenute in vetro o lattine di alluminio, salvo che il consumo avvenga all'interno dei locali o seduti ai tavoli esterni di pertinenza, regolarmente autorizzati all'occupazione di suolo pubblico, fermo restando il divieto di vendita di bevande alcoliche ai minori di 18 anni e nel rispetto degli orari consentiti dalla normativa vigente;

b. il divieto di consumo, su area pubblica, di alimenti e bevande in contenitori di vetro o alluminio;

c. le manifestazioni rumorose non potranno essere protratte oltre le ore 03.00 e si dovrà provvedere affinché:

- non venga superato il limite di 90 dB(A) alla facciata degli edifici ricettori;
- gli impianti elettroacustici di diffusione o amplificazione impiegati dovranno, comunque, essere opportunamente collocati e schermati in modo da contenere, per quanto possibile, l'esposizione al rumore degli ambienti abitativi limitrofi;

DISPONE CHE

- La verifica dell'ottemperanza sia effettuata dagli agenti della forza pubblica, che procederanno, in caso di inosservanza, assumendo anche gli ulteriori provvedimenti previsti dall'ordinamento vigente in particolare per quanto riguarda l'applicazione dell'art. 12 della Legge 18 aprile 2017, n.48;

- La presente ordinanza sia immediatamente eseguibile;

- La presente ordinanza venga trasmessa al Prefetto, al Questore e al Comando dei Carabinieri.

DISPONE ALTRESÌ

- Che la presente ordinanza venga pubblicata all' Albo Pretorio on line del Comune per quindici giorni consecutivi, nonché sul sito istituzionale dell'Ente;

- Che della presente ordinanza venga data massima diffusione attraverso gli organi di informazione al pubblico.

AVVERTE

CHE Chiunque non ottemperi alle prescrizioni della presente Ordinanza, sarà punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 500,00, pagamento in misura ridotta € 50,00 secondo le procedure sanzionatorie previste dalla Legge n. 689 del 24.11.1981 e successive modifiche ed integrazioni;

Si avverte, altresì, che ai sensi dell'art. 3 quarto comma della legge 241/1990, avverso la presente Ordinanza, è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale Sardegna competente ai sensi della Legge 104/2010 entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da proporre entro 120 giorni dalla pubblicazione (D.P.R. n° 1199/1971).

Dalla Residenza Municipale, 13 febbraio 2026

Il Sindaco
Paolo Fontana